

## EDILI (PICCOLA INDUSTRIA) - ACCR(23/07/98)

### Prestazione per ape straordinaria - Coefficienti

Il 23 luglio 1998

tra

ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili

e

FeNEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL

si conviene quanto segue:

per la presentazione APE straordinaria per eventi successivi al 31 dicembre 1996, il coefficiente di cui alla lettera c) del paragrafo 2) dell'accordo 28 ottobre 1987 è stabilito come segue:

Anno	Coefficiente
1997	8
1998	8
1999	7
2000	6
2001	5
2002	4
2003	3

La prestazione per APE straordinaria cesserà definitivamente con gli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 2003.

Per le prestazioni di cui sopra il periodo di riferimento di cui alla lettera a) del paragrafo 2) dell'Accordo Nazionale 28 ottobre 1987 è stabilito in otto anni per l'anno 1997, con divisione per otto del relativo ammontare globale delle prestazioni APE ordinaria; per gli anni successivi (1998 - 2003) il periodo medesimo è stabilito in dieci anni, con divisione per dieci del relativo ammontare globale delle prestazioni per APE ordinaria.

La percentuale contenuta nell'ultimo periodo del paragrafo 2) dell'accordo 28 ottobre 1987 è stabilita nel 70%.

Le percentuali di cui al comma 3 del paragrafo III dell'Accordo Nazionale 9 aprile 1991 sono fissate nella misura dell'1,30% per l'anno 1997 ed in proporzione con il decremento per gli anni successivi.

Le competenti organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori provvederanno ad adeguare la misura del contributo APES in relazione alle innovazioni di cui sopra, tenendo conto delle esigenze della gestione.

Le parti sottoscritte si impegnano a procedere entro il 30.12.1998 ad una rilevazione dell'andamento dell'anzianità professionale edile ordinaria ed alla eventuale conseguente revisione del regolamento.

### Commissione nazionale Paritetica per la Prevenzione infortuni l'Igiene e l'Ambiente di lavoro

07.98

Accordo 23 luglio 1998

EDILI (PICCOLA INDUSTRIA)

Accordo di modifica del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

In vigore dal 01.07.1997 al 30.06.1999

PREVENZIONE INFORTUNI L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO - COMMISSIONE PARITETI CA

L'ANIEM - Associazione Nazionale Imprese edili

e

la FeNEAL - UIL, la FILCA - CISL E LA FILLEA - CGIL

in attuazione a quanto previsto nell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. 21 luglio 1995 sul comune impegno a garantire le condizioni per favorire lo sviluppo e l'operatività degli strumenti di gestione contrattuale concordano quanto segue:

Commissione Nazionale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di lavoro

In attuazione a quanto disposto dall'art. 88 del C.C.N.L. 17 aprile 1991 le Parti si impegnano a verificare la possibilità di costituire la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro (di seguito denominata Commissione Nazionale Paritetica) con lo scopo di promuovere ed dare attuazione a tutte quelle iniziative atte a tutelare la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Alla Commissione Nazionale Paritetica è affidata la funzione di indirizzo, controllo coordinamento dei Comitati Paritetici Territoriali i quali sono vincolati dalle delibere assunte dalla suddetta Commissione.

La Commissione Nazionale Paritetica, inoltre, promuove e coordina l'attività dei Comitati Territoriali Paritetici mediante:

- assistenza tecnica ai Comitati esistenti e supporto a quelli di nuova istituzione;
- diffusione delle normative tecniche;
- informazioni sulla legislazione e giurisprudenza.

Le Parti si incontreranno entro il 30 dicembre 1998 per predisporre il Regolamento sul funzionamento della Commissione Nazionale Paritetica.

Nota a verbale

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a promuovere presso le altre Associazioni Imprenditoriali del settore la costituzione di una Commissione Nazionale Paritetica unitaria per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

## **Regolamento attuativo della disciplina della reciprocità**

1. In attuazione dell'art. 37 della Legge n. 109/94 si conviene la seguente disciplina di riconoscimento della reciprocità tra il sistema Edilcassa regolato dal C.C.N.L. ANIEM - FeNEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL del 21 luglio 1995 e i diversi sistemi di casse edili. La disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici dalle Parti nazionali sottoscritte.

2. La reciprocità si applica alle prestazioni per Anzianità Professionale Edile Ordinaria (di seguito denominata APE) liquidate dopo maggio 1998 ed alle prestazioni per Anzianità Professionale Edile Straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate dopo il 30 settembre 1998.

La reciprocità è riconosciuta automaticamente nel caso in cui il diritto e l'ammontare delle prestazioni APE o APES derivino dall'applicazione delle regolamentazioni pattuite dalle Parti nazionali sottoscritte.

Nel caso in cui tali regolamentazioni non siano uniformi, la questione e` demandata alle Parti nazionali sottoscritte.

3. Ai fini della maturazione del requisito per l'APE ordinaria regolamentati dal C.C.N.L. di cui al primo comma a partire dal biennio 1 ottobre 1996 - 30 settembre 1998 si cumulano le ore registrate presso le EDILCASSE e i diversi sistemi di casse edili.

Agli effetti dell'applicazione degli importi orari previsti dal C.C.N.L. di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Edilcassa e i diversi sistemi di casse edili, presso cui l'operaio, e` iscritto al momento dell'accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse, percepite in una Edilcassa o in un diverso sistema di casse edili, nella misura del cento per cento.

La prestazione e` a carico della Edilcassa e dei diversi sistemi di casse edili cui l'operaio risulta iscritto al momento dell'accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.

Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l'accertamento del requisito, l'operaio abbia ore di lavoro presso una Edilcassa o un diverso sistema di casse edili, la prestazione e` ripartita tra la Edilcassa e gli altri sistemi di casse edili che provvedono ad erogare direttamente all'operaio l'importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singolo Ente nel suddetto secondo anno. La prestazione complessiva e` erogata dalla EDILCASSA e dagli altri sistemi di casse edili cui l'operaio e` iscritto al momento della maturazione del diritto.

L'altro Ente provvedera` a rimettere quanto di competenza entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Ente erogatore.

4. L'operaio ha diritto alla prestazione APES sulla base delle erogazioni per l'APE percepite o maturate, negli otto o dieci anni precedenti l'evento, presso l'EDILCASSA e i diversi sistemi di casse edili.

Peraltro la EDILCASSA e gli altri sistemi di casse edili deducono dall'importo della prestazione, calcolato a norma del primo comma del presente paragrafo, la quota della prestazione che resta a carico rispettivamente di altre EDILCASSE o dei diversi sistemi di casse edili alle quali l'operaio interessato e` stato precedentemente iscritto, dandone comunicazione a queste ultime affinche` provvedano a corrispondere direttamente tale quota all'operaio medesimo.

Nel caso in cui, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, si verifichi il passaggio di un'impresa (dovuta a recesso) da una EDILCASSA o altro sistema di casse edili e viceversa, la quota suddetta e` pari al 50% dell'importo della prestazione APES che deriva dalle erogazioni APEO, precedenti l'evento presso la EDILCASSA o gli altri sistemi di casse edili a seconda, rispettivamente, che al momento dell'evento l'operaio sia iscritto presso una EDILCASSA o un diverso sistema di casse edili.

E` fatto salvo il recesso di aziende associate, in data antecedente alla data del presente Accordo, alle rispettive parti contraenti.

5. Le modalita` per l'applicazione della presente normativa, in particolare con riguardo al rapporto, e relative documentazioni, tra EDILCASSE e i diversi sistemi di casse edili, sono stabilite dalla EDILCASSA Nazionale.

6. Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle Parti nazionali medesime l'esame di situazioni locali nelle quali l'applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.

7. Per le EDILCASSE e i diversi sistemi di casse edili si intendono quelle rispettivamente costituite ai sensi e dai soggetti firmatari dei C.C.N.L. di cui al primo comma.

8. La presente normativa ha efficacia solo nei confronti di quei sistemi di casse edili che promanano dai C.C.N.L. sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali FeNEAL, FILCA e FILLEA e che applicano questo stesso regolamento congiuntamente alle Parti firmatarie sottoscritte.

## **Aumenti retributivi**

A norma dell'art. 105 del C.C.N.L. del 21.7.1995 e di quanto previsto in data 23 aprile 1997 delle norme di reciproca garanzia per l'omogeneita` dei costi contrattuali per tutte le imprese del settore edile, le parti convengono quanto segue:

1. la seconda tranche degli aumenti retributivi definiti con l'Accordo del 23.4.1997 verra` corrisposta con decorrenza 1 novembre 1998;
2. la terza tranche degli aumenti retributivi definiti con l'Accordo del 23.4.1997 sara` corrisposta a titoli di incremento

di minimo tabellare con decorrenza 1 maggio 1999.

#### Dichiarazione delle parti

Le parti convengono l'impegno assunto, con lettere del 15 aprile 1997 nell'ambito di rinnovo della parte economica del C.C.N.L. 21 luglio 1995, a recuperare la differenza relativa agli incrementi retributivi definiti nei distinti tavoli negoziali nel prossimo ciclo contrattuale nazionale.

## **Secondo livello di contrattazione collettiva**

Al fine di estendere nell'intero territorio nazionale le relazioni industriali fra l'ANIEM - CONFAPI e le Organizzazioni Sindacali FILCA - CISL, FeNEAL - UIL e FILLEA - CGIL, le parti riconfermano l'impegno, sottoscritto con l'Accordo del 23.4.1997, a garantire la piena agibilità della contrattazione integrativa in tutte le aree territoriali nelle quali siano operanti le relative Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali aderenti alle organizzazioni nazionali contraenti.

L'importo massimo di cui all'Accordo del 23.4.1997 è elevato da 6% al 7% dei minimi tabellari (paga base) in vigore alla data dell'1.7.1997.

## **Integrazione articolo 6 del CCNL 21 luglio 1995 - Autisti di autobetoniere**

#### Autisti di autobetoniere

Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'art. 6 "Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia" del C.C.N.L. 21.7.1995.

## **Previdenza complementare**

Le parti riconfermano il comune impegno alla costituzione di un fondo nazionale unitario di settore per la previdenza complementare.

Integrazione di quanto previsto dall'accordo di rinnovo del 23.4.1997 le parti concordano di procedere ad una verifica dell'andamento dell'istituto della previdenza complementare entro il 31.12.1999, al fine di valutare nel quadro complessivo della struttura e della dinamica del costo del lavoro e dell'inflazione programmata, le condizioni per un aumento paritetico fino alla misura massima dello 0,50% dei contributi (diversi alla quota del T.F.R.) previsti dal predetto accordo rispettivamente a carico dell'impresa e del lavoratore iscritto al fondo di previdenza complementare.